

## CONVENZIONE

**per lo svolgimento di attività di supporto specialistico e assistenza tecnica rafforzata per la chiusura del Programma Operativo Nazionale Metro 2014-2020 e l'analisi organizzativa connessa all'attuazione del Programma Nazionale Metro plus e città medie Sud - 2021-2027**

### TRA

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud, (C.F. 80188230587), con sede in Via Sicilia 162/c – 00187 – Roma, amministrazione titolare del Programma Nazionale Città Metropolitane e Città Medie Sud 2021-2027 (di seguito “Dipartimento”), rappresentata dal Dirigente *pro tempore* del Servizio XVI, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto dal Dott. Raffaele Parlangei, Autorità di Gestione del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021- 2027 (di seguito anche “Autorità di Gestione”), giusta Decreto dell’Autorità di Gestione prot. n. DPC-U5-002/2024 del 24/07/2024

### E

l’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa Spa, (nel seguito “Invitalia”), codice fiscale e partita IVA 05678721001, con sede in Roma, Via Calabria 46, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, legalmente rappresentata dall’Amministratore Delegato, Dr. Bernardo Mattarella, ivi domiciliato ai fini della presente convenzione, entrambi di seguito denominati Parti.

### VISTO

- il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica

dei visti, e, in particolare, quanto previsto in relazione all'ammissibilità delle spese (art. 63) e alla selezione delle operazioni da parte dell'Autorità di Gestione (art. 73);

- il D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22, inerente al "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE);
- il Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito anche "GDPR");
- il D.lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. ("*Codice Privacy*");
- la Delibera CIPESS n. 78 del 22 dicembre 2021 (Delibera 78/2021), "*Programmazione della politica di coesione 2021-2027 - Approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027*";
- la Decisione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022 con la quale la Commissione Europea ha adottato l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 che definisce la strategia e le priorità di ogni Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi SIE al fine di perseguire la Strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
- la decisione di esecuzione della COMMISSIONE del 16.12.2022 che approva il programma "Programma Nazionale Metro Plus e città medie Sud 2021-2027" (di seguito anche il "Programma") per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" nelle città metropolitane e nelle città medie del Sud nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata Calabria, Sicilia e Sardegna e nelle città metropolitane nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Lazio in Italia CCI 2021IT16FFPR005;
- il suddetto Programma è suddiviso in 9 priorità: Agenda digitale, Sostenibilità ambientale, Mobilità urbana, Inclusione sociale, Inclusione sociale CMS, Infrastrutture sociali CMS, Rigenerazione urbana e Assistenza Tecnica;
- il Programma si evolve verso ambiti di intervento sfidanti strettamente correlati allo sviluppo urbano con azioni relative ai seguenti temi: rigenerazione urbana, contrasto al

disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, mobilità «green», inclusione e innovazione sociale, accesso all'occupazione, interventi di natura ambientale e di economia circolare, risparmio energetico degli edifici e delle infrastrutture, offerta innovativa di servizi digitali, promozione sviluppo sociale anche attraverso la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza;

- il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)" e, in particolare, quanto previsto dall'art. 50, co. 1, il quale stabilisce che, al fine di assicurare un più efficace perseguimento delle finalità di cui all'art. 119, quinto co., della Costituzione, di rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali e comunitarie, nonché di favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il PNRR, a decorrere dalla data stabilita con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Agenzia per la coesione territoriale è soppressa e l'esercizio delle relative funzioni è attribuito al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, del 22 novembre 2023 Organizzazione interna del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud. (GU Serie Generale n.288 del 11-12-2023);
- il Decreto dell'Autorità di Gestione del Programma Nazionale Metro Plus Città medie Sud, prot. DPC-U5-002/2024 del 24/07/2024, di individuazione dell'organizzazione della stessa per il Programma Nazionale Metro Plus Città medie Sud 2021-2027, il cui art. 3 individua il Dirigente *pro tempore* del Servizio XVI quale Beneficiario, ai sensi del Reg. (UE) 1060/2021, delle operazioni a titolarità dell'Autorità di Gestione del Programma;
- il Decreto del Coordinatore dell'Ufficio V DPC-U5-031/2024 del 15/11/2024 il cui art. 5 conferisce delega al Dirigente *pro tempore* del Servizio XVI a svolgere le procedure di acquisizione di servizi e forniture;
- il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027 nella versione adottata dall'Autorità di Gestione con Decreto DPC-U5-010/2024 del

30/09/2024, contenente il Manuale delle Procedure che definisce per tipologia di spesa, i criteri di ammissibilità e le modalità di rendicontazione;

- i “Criteri di selezione delle Operazioni” - “Metodologia e criteri per Priorità ed Obiettivo Specifico” del PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027, in particolare, i criteri di selezione delle operazioni e i criteri di ammissibilità declinati per singola azione prevista nell’ambito delle Priorità 8 – Assistenza Tecnica FESR e Priorità 9 – Assistenza Tecnica FSE Plus;
- il Progetto ADG 8.1.1.1.c – “Supporto specialistico e assistenza tecnica rafforzata per la chiusura del Programma Operativo Nazionale Metro 2014-2020 e l’analisi organizzativa connessa all’attuazione del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027” approvata con decreto dell’Autorità di gestione prot. n. DPC-U5-010/2025 e che qui s’intende interamente richiamato, a cui è stato attribuito il CUP: J81C25000040007;
- il Decreto DPC-U5-17/2025 dell’Autorità di Gestione del Programma di adozione della *“Metodologia di individuazione del tasso forfettario dei costi indiretti applicabili alle linee di attività progettuali affidate all’ente in house Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A. - Aggiornamento 2023”*, a valere sul Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027;

## **CONSIDERATO**

- che il Decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.”, la quale persegue, tra l’altro, lo scopo di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa” ed, altresì, “dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari”;

- che in particolare, l'articolo 2, comma 5, del citato Decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, prevede che con apposite convenzioni siano disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società;
- che il medesimo articolo 2, comma 5, del Decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;
- che la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2007) e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 459-463, prevede che Invitalia è sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta. In particolare, l'art. 2, comma 6, del Decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, innanzi richiamato, come sostituito dall'art. 1, comma 463, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che i diritti dell'azionista "sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico. Il Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento";
- che la direttiva del 27 marzo 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico reca priorità ed obiettivi per l'Agenzia, nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa Agenzia, come previsto dall'articolo 1, commi 460 e 461, della Legge 27 dicembre, n. 296;
- che la stessa direttiva 27 marzo 2007 indica l'Agenzia "quale Ente strumentale dell'Amministrazione centrale" (punto 2.1.1) volto, tra l'altro, a perseguire la priorità di "sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali" (punto 2.1.2);
- l'articolo 19, comma 5, del Decreto-Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 e l'articolo 3 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che prevedono la possibilità per le Amministrazioni dello Stato di

avvalersi, per la gestione di interventi pubblici, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, di società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relative ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;

- l'articolo 53, comma 16 ter, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, integrato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione della previsione del suddetto comma 16 ter sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati, che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- l'articolo 7 del Decreto legislativo n. 36/2023 rubricato “Principio di auto-organizzazione amministrativa” che al comma 1 prevede che “Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea”;
- l'articolo 7 del Decreto legislativo n. 36/2023, che, al comma 2, prevede che “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3”;
- l'articolo 23 del Decreto legislativo n. 36/2023, che prevede che gli obblighi informativi di cui alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le indicazioni ANAC, “riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2”;

- l'articolo 226, comma 5, del Decreto legislativo n. 36/2023, che prevede che “Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”;
- l'articolo 3 dell'allegato I al Decreto legislativo n. 36/2023, che definisce alla lettera e) «affidamento in house» come l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE;
- il citato articolo 12 della direttiva 24/2014/UE, che prevede al comma 3 che un'amministrazione aggiudicatrice che non eserciti su una persona giuridica di diritto privato o pubblico un controllo ai sensi del paragrafo 1, può nondimeno aggiudicare un appalto pubblico a tale persona giuridica senza applicare la presente direttiva quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici un controllo sulla persona giuridica di cui trattasi analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 % delle attività di tale persona giuridica sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi; e c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste per il controllo congiunto di cui al comma 3, dell'articolo 12 della direttiva 24/2014/UE, in quanto:

- Invitalia, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte;
- con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 maggio 2018, pubblicato sulla GU n. 218 del 19 settembre 2018, "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", si è provveduto all'aggiornamento del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;
- con nota prot. n. 0411334 del 16 ottobre 2024, Invitalia ha comunicato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione Generale Servizi di Vigilanza - Divisione VIII -Vigilanza su Enti Strumentali, Fondazioni, Società Partecipate e Vigilato dal Ministero, le informazioni richieste relative all'attestazione del conseguimento nel triennio 2021-2023 di una quota superiore all'80% dei ricavi per servizi svolti dalla medesima Invitalia Agenzia per i compiti affidati da Amministrazioni centrali dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 7, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- il Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione Generale Servizi di Vigilanza - Divisione VIII - Vigilanza su Enti Strumentali, Fondazioni, Società Partecipate e Vigilato dal Ministero, tramite propria nota prot. n. 0093803 del 22 ottobre 2024, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2021 -2023 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 98,24%, e che può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato art. 7, del d.lgs. n. 36/2023;

- la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, adottata in attuazione dell'articolo 9-bis, comma 6, del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 agosto 2018, n. 179, che ha disposto l'aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.;
- in particolare, l'articolo 1, comma 3, lett. a), della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere l'indicazione dell'impegno di Invitalia ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
- in particolare, l'articolo 1, comma 3, lett. h), della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, che stabilisce che il corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito delle convenzioni debba coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla convenzione, e lett. j), che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali, ovvero i costi standard, definiti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lett. C) del Regolamento n. 1303/2013, oltre la quota dei costi generali;
- l'articolo 1, comma 3, lett. i), della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere le modalità per il pagamento di tale corrispettivo, in modo da assicurare tempistiche di pagamento coerenti con l'effettivo svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente;
- in particolare, l'articolo 1, comma 3, lett. k), della citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, che stabilisce che nelle convenzioni aventi validità pluriennale debba essere definito un cronoprogramma di massima della spesa prevista per annualità, calcolata al netto dell'IVA, nell'ambito del corrispettivo complessivo massimo stabilito, unitamente alle corrispondenti modalità di pagamento;

- l'articolo 1, comma 3, lett. m), della citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere la definizione degli strumenti per condurre l'attività di controllo sul regolare svolgimento delle attività oggetto della Convenzione e sui costi sostenuti;
- in particolare, l'articolo 1, comma 3, lett. o), della citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, che stabilisce l'introduzione di una previsione relativa agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- l'articolo 1, comma 3, lett. q), della citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, ai sensi del quale l'Autorità di Gestione è tenuta a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero delle Imprese e del Made in Italy un resoconto sullo stato di attuazione della presente convenzione con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di Invitalia;
- la delibera ANAC n. 484 del 30 maggio 2018 che ha disposto l'iscrizione, tra le altre amministrazioni, del Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società in house Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., attestando che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy), che lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato;

### **TENUTO CONTO**

- che il citato Programma possiede elevati profili di complessità e articolazione, poiché l'ambito attuativo dello stesso conta sulla partecipazione di 14 Organismi Intermedi corrispondenti ai capoluoghi delle Città metropolitane e 39 Città medie del Sud Italia, con funzioni di beneficiari;

- il medesimo Programma come sopra descritto è articolato in ben 9 priorità di attuazione ed è caratterizzato da una governance c.d. multilivello che richiede compositi modelli organizzativi collegati alle funzioni di gestione e controllo delle operazioni cofinanziate della conseguente opportunità di fare ricorso ad attività supporto specialistico e assistenza tecnica rafforzata per l'implementazione del programma;
- delle esperienze pregresse di Invitalia nelle attività di definizione, gestione e attuazione dei programmi europei e delle politiche nazionali di investimento pubblico per lo sviluppo, con particolare riferimento ai cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027 e al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza;
- che con nota prot. n. 017149 del 18 settembre 2024, l'Autorità di Gestione del Programma Nazionale Metro plus e città medie Sud - 2021-2027 ha fatto formale richiesta a Invitalia - BU Public Advisory - di formulare una proposta di offerta operativa ai fini dello svolgimento di attività di assistenza tecnica rafforzata per la chiusura del Programma Operativo Nazionale Metro 2014-2020 e l'analisi organizzativa connessa all'attuazione del Programma Nazionale Metro plus e città medie Sud - 2021-2027;
- che, con la medesima nota l'Autorità di Gestione del Programma Nazionale Metro *plus* e città medie Sud - 2021-2027 ha richiesto che per l'indicazione dei costi unitari si faccia riferimento alla "Metodologia di individuazione delle opzioni di costo semplificato applicabili per le linee di attività progettuali affidate all'ente in house Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. (INVITALIA)", così come aggiornata con nota prot. n. 0012441 del 19/04/2023, adottata dall'Agenzia per la Coesione Territoriale per il periodo di programmazione 2014-2020, applicata ai costi orari del triennio 2019-2020-2021;
- che Invitalia con nota prot. 0000361 del 2/01/2025, acquisita in pari data con prot. DPCOE-0000035-A-02/01/2025, e con successiva nota prot. 0032819 del 31/1/2025, acquisita con prot. DPCOE-0001846-A-03/02/2025, ha prodotto la proposta di offerta tecnico-economica, specificando le attività oggetto di affidamento e fornendo gli elementi di riconducibilità ai profili professionali oggetto di aggiudicazione di servizi di analogo contenuto;

- che l’Autorità di gestione con nota prot. n. DPCOE-0007634-P-03/04/2025, ha comunicato a Invitalia l’approvazione dell’offerta da essa presentata in seguito all’esito positivo della valutazione di congruità economica dell’offerta di Invitalia effettuata ai sensi dell’articolo 7, co. 2 del D.lgs. 36/2023;

**LE PARTI, COME SOPRA INDICATE,  
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Articolo 1**

(Premesse e allegati)

1. Le premesse di cui sopra e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
2. Gli allegati alla presente Convenzione sono costituiti da:
  - Allegato 1 – Piano delle attività;
  - Allegato 2 – Disciplinare di rendicontazione
  - Allegato 3 – Metodologia di individuazione delle opzioni di costo semplificato applicabili per le linee di attività progettuali affidate all’ente in house Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A. (INVITALIA).

**Articolo 2**

(Oggetto)

1. Conformemente alla normativa richiamata nelle premesse, la presente Convenzione disciplina i rapporti tra il Dipartimento e Invitalia per lo svolgimento di attività di supporto specialistico e assistenza tecnica rafforzata per la chiusura del Programma Operativo Nazionale Metro 2014-2020 e l’analisi organizzativa connessa all’attuazione del Programma Nazionale Metro plus e città medie Sud - 2021-2027. Progetto ADG 8.1.1.1.c – “Supporto specialistico e assistenza tecnica rafforzata per la chiusura del Programma Operativo Nazionale Metro 2014-2020 e l’analisi organizzativa connessa all’attuazione del Programma Nazionale Metro Plus e

Città Medie Sud 2021-2027” approvata con decreto dell’Autorità di gestione prot. n. DPC-U5-010/2025, CUP: J81C25000040007.

2. Le attività sono svolte da Invitalia a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud - Ufficio per le politiche territoriali e la cooperazione territoriale - Ufficio V - Servizio Autorità di gestione dei Programmi nazionali e comunitari a valenza territoriale e urbana - Servizio XVI, in affiancamento e rafforzamento del nucleo di supporto specialistico dell’Autorità di gestione del Programma operante al suo interno, nonché a rafforzamento delle attività svolte dalle altre Autorità del Programma, inclusi gli Organismi intermedi, nonché dei diversi attori e beneficiari coinvolti a livello territoriale.

3. Le attività oggetto della presente Convenzione rientrano nei due seguenti macro ambiti:

- I. Chiusura del Programma Operativo Nazionale Metro 2014-2020;
- II. Analisi organizzativa connesse all’esecuzione del Programma Nazionale Metro plus e città medie Sud - 2021-2027.

4. Il dettaglio delle attività di cui ai sopra indicati nell’ambito dei due macro ambiti è specificato nel Piano delle attività di cui all’Allegato 1.

### **Articolo 3**

(Personale)

1. Invitalia, per l’espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, individua nella *Business Unit Public Advisory* la struttura organizzativa dedicata allo svolgimento delle attività e prevede che detta struttura opererà in stretta collaborazione con il Dipartimento.

2. Le risorse assegnate alle attività di supporto tecnico-specialistico e assistenza tecnica, in numero adeguato al volume di attività da svolgere e alle correlate esigenze tecniche, dovranno essere in possesso di adeguata e qualificata esperienza nelle aree di intervento contemplate al precedente ‘articolo 2, comma 3.

3. Per l’esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, Invitalia si avvale di personale proprio per specifiche professionalità anche non appartenente alla struttura organizzativa di cui al comma 1, nonché, nel rispetto delle normative vigenti, della collaborazione, laddove ne ricorra la necessità, di società, organismi, collaboratori e consulenti esterni di comprovata esperienza e competenza, secondo un piano dei fabbisogni condiviso con

il Dipartimento, contenente il dettaglio delle expertise per i profili professionali esterni a cui si farà ricorso mediante avvisi di selezione.

#### **Articolo 4**

(Impegni Invitalia)

1. Nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, Invitalia s’impegna all’osservanza degli obblighi previsti dalla normativa nazionale ed europea, tra cui, in particolare, il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e tutti gli altri Regolamenti che disciplinano la Politica di Coesione 2014 2020 e il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, i il Regolamento (UE) n. 1057//2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Regolamento (UE) n. 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio e degli altri regolamenti applicabili alla Politica di coesione 2021 2027, nonché dall’Accordo di Partenariato Italia 2021-2027, dal Programma Operativo Nazionale Metro 2014-2020 e dal Programma Nazionale Metro plus e città medie Sud - 2021-2027, secondo le modalità e i termini indicati negli allegati e sulla base delle indicazioni e degli orientamenti del Dipartimento.

2. Invitalia si impegna, altresì, a realizzare le proprie attività nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.

3. Parimenti, Invitalia si impegna a dotarsi, nell’ambito della propria organizzazione, di adeguate strutture per quanto riguarda l’informazione, la comunicazione, la risoluzione di problematiche di tipo giuridico ed informatico derivanti dall’esecuzione delle attività e quant’altro fosse necessario per l’attuazione della Convenzione.

4. Invitalia, inoltre, si impegna a presentare al Dipartimento, entro venti (20) giorni dalla data di efficacia della presente Convenzione, un piano di dettaglio delle risorse professionali necessarie all’esecuzione delle attività previste nel Piano di cui all’Allegato 1, suddivise per ciascuno dei macro ambiti di cui al precedente articolo 2.

5. Invitalia si impegna, altresì, a rendicontare in conformità a quanto stabilito dal successivo articolo 6 e dal Disciplinare di rendicontazione (Allegato 2), nonché a conformarsi a eventuali ulteriori eventuali indicazioni impartite dal Dipartimento, derivanti, a titolo esemplificativo, da

modifiche del quadro normativo e regolamentare applicabile, e/o da raccomandazioni degli organismi nazionali ed europei, e comunque nel rispetto dei principi di ammissibilità della spesa di cui al Reg. (UE) n. 1060/2021.

6. Relativamente all'acquisizione di beni e servizi sul mercato, Invitalia è tenuta, in qualità di società in house, al pari di una amministrazione pubblica, a procedere secondo la disciplina vigente in materia di Contratti pubblici, dunque in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 36/2023.

### **Articolo 5**

(Corrispettivo)

1. Per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, per l'intero periodo della sua durata e comunque fino al termine delle attività previste dal Piano di cui all'Allegato 1, il Dipartimento riconosce a Invitalia un rimborso per un importo di euro 496.908,94 al netto dell'IVA, pari a euro 606.228,91 IVA inclusa, a valere sulle risorse della Priorità Assistenza tecnica del Programma.

2. Il corrispettivo è riconosciuto a integrale rimborso dei costi e delle spese sostenute per le attività di cui al precedente art. 2.

3. Tale importo complessivo copre ogni costo diretto e indiretto sostenuto da Invitalia per l'adempimento delle attività, liberando il Dipartimento da ogni eventuale altra richiesta.

### **Articolo 6**

(Modalità di pagamento e rendicontazione)

1. INVITALIA presenta al Dipartimento un'unica relazione tecnico-amministrativa sulle attività svolte nei mesi di durata della Convenzione, corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute, comprensiva della documentazione giustificativa delle stesse. La suddetta documentazione sarà prodotta entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza della presente Convenzione e redatta sulla base di quanto stabilito nel "Disciplinare di rendicontazione" di cui all'Allegato n. 2, per quanto pertinente alle prestazioni affidate con la presente Convenzione, nel rispetto dei principi di ammissibilità della spesa previsti dal Reg. (UE) n. 1060/2021 adottati dal Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione per il PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027.

2. La rendicontazione dovrà essere effettuata applicando la “*Metodologia di individuazione delle opzioni di costo semplificato applicabili per le linee di attività progettuali affidate all’ente in house Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa SpA (INVITALIA)*” e nel rispetto di quanto previsto dal “Disciplinare di Rendicontazione” (di cui all’Allegato n. 2). In particolare, la rendicontazione dei costi legati alle eventuali “Trasferte”, che dovranno essere previamente autorizzate dall’Autorità di Gestione, nel caso in cui non si tratti di costi già remunerati in via forfettaria, dovrà essere effettuata a costi reali.

3. Il Dipartimento effettua le dovute verifiche di corretta esecuzione sulle attività svolte da INVITALIA e valuta l’ammissibilità dei costi rendicontati con la relazione tecnico-amministrativa, sulla base della presente Convenzione, del Disciplinare di rendicontazione (Allegato n. 2 alla presente Convenzione), e dei principi di ammissibilità della spesa previsti dal Reg. (UE) n. 1060/2021 e dal Manuale delle Procedure adottato dall’Autorità di Gestione per il PN Metro Plus 2021-2027.

4. Il pagamento dei corrispettivi previsti per le attività oggetto della presente Convenzione avviene solo a seguito della verifica di corretta esecuzione, coerenza e pertinenza delle attività e di ammissibilità dei costi rendicontati da INVITALIA, secondo la seguente procedura:

- il Dipartimento, ricevuta nel termine di cui al comma 1, la relazione tecnico-amministrativa corredata dalla documentazione giustificativa della spesa sostenuta, procede con le dovute verifiche di corretta esecuzione, coerenza e pertinenza e di ammissibilità dei costi rendicontati da INVITALIA, ai sensi del precedente comma 2;
- il Dipartimento, nell’ambito di dette verifiche, al fine valutare il rispetto dei principi di ammissibilità della spesa previsti Reg. (UE) n. 1060/2021 e del Manuale delle Procedure adottato per il PN Metro Plus e Città medie Sud 2021-2027, può richiedere a INVITALIA eventuale documentazione giustificativa, ulteriore a quella indicata nel Disciplinare di rendicontazione (Allegato n. 2 alla presente Convenzione);
- il Dipartimento, nel caso in cui non ravvisi la necessità di formulare osservazioni e/o richiedere integrazioni, ovvero una volta ricevute le integrazioni documentali richieste e valutate positivamente, approva la rendicontazione delle attività dandone comunicazione a INVITALIA, che provvede all’emissione di regolare fattura, riportante i riferimenti indicati dal Dipartimento nella predetta comunicazione.

5. Il Dipartimento procede al pagamento della fattura di cui al precedente comma 4, emesse da Invitalia, nei termini di legge.

6. La documentazione di spesa è conservata presso Invitalia, in osservanza delle modalità indicate dal Dipartimento, per almeno dieci anni dalla presentazione della rendicontazione finale ed è resa disponibile al Dipartimento, a richiesta della stessa.

7. Le fatture relative agli importi rendicontati, emesse elettronicamente, con codice univoco IPA EJ4JGD, dovranno riportare nell'oggetto la dicitura "Progetto ADG 8.1.1.1.c – "Supporto specialistico e assistenza tecnica rafforzata per la chiusura del Programma Operativo Nazionale Metro 2014-2020 e l'analisi organizzativa connessa all'attuazione del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 CUP: J81C25000040007" ed essere intestate a "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Servizio XVI ADG PN E COM A VALENZA TERR/URB" CF 80188230587, Via Sicilia, 162/C - 00187 – ROMA.

8. L'erogazione dei pagamenti dei corrispettivi in favore di Invitalia avviene con accredito sul conto corrente bancario individuato dalla coordinata IBAN IT77G0103003201000000469583, salvo eventuali variazioni, da comunicare formalmente e tempestivamente.

9. Invitalia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

10. In applicazione del regime di scissione dei pagamenti l'IVA dovuta verrà versata direttamente all'Erario dello Stato ai sensi della art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".

## **Articolo 7**

(Referenti)

1. Il referente del Dipartimento per le attività oggetto della presente Convenzione è il Dirigente *pro tempore* del Servizio XVI; PEC [adg.pnmetroplus@pec.governo.it](mailto:adg.pnmetroplus@pec.governo.it).

2. Invitalia indica quale referente per le attività oggetto della presente Convenzione è la Dott.ssa Rosella VITALE PEC [publicadvisory@postacert.invitalia.it](mailto:publicadvisory@postacert.invitalia.it).

3. L'eventuale sostituzione dei Referenti è oggetto di preventiva comunicazione alle Parti e non comporta la necessità di modificare la presente Convenzione.

4. Le comunicazioni tra le Parti, nell'ambito dei rapporti sorti in base alla presente Convenzione, hanno luogo tramite posta elettronica certificata (PEC) ovvero altri strumenti elettronici concordati tra le Parti.

#### **Articolo 8**

(Durata ed efficacia)

1. La presente convenzione ha efficacia dalla data della registrazione da parte dei competenti Organi di controllo e ha durata di mesi 7.
2. Eventuali modifiche o proroghe potranno essere concordate tra le Parti, e formalizzate mediante atto scritto.
3. Resta fermo in ogni caso l'obbligo per le Parti al compimento, anche oltre il termine indicato al comma 1, di tutte le operazioni già avviate nell'ambito degli adempimenti previsti dalla Convenzione stessa, fatta salva la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che dovessero renderne necessaria la risoluzione anticipata.

#### **Articolo 9**

(Sospensione e Recesso)

1. Il Dipartimento può disporre la sospensione delle attività nei casi in cui riscontri il mancato rispetto delle disposizioni della presente Convenzione.
2. In tali ipotesi, verranno autorizzate le spese sostenute da Invitalia sino alla data di comunicazione scritta della sospensione.
3. Il Dipartimento può recedere in qualunque momento, in tutto o in parte, dagli impegni assunti nei confronti di Invitalia con la presente Convenzione, qualora nel corso intervengano fatti o disposizioni normative o regolamentari che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della Convenzione stessa e/o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine.
4. In tali ipotesi, verranno autorizzate le spese sostenute da Invitalia sino alla data di comunicazione scritta del recesso, nonché quelle che, ancorché non materialmente effettuate, risultino già da obblighi assunti da Invitalia stessa con impegni giuridicamente vincolanti.

#### **Articolo 10**

(Riservatezza)

1. Resta tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato da Invitalia verrà a conoscenza nello svolgimento del presente incarico devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso, Invitalia si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

### **Articolo 11**

(Divieto di conferimento di incarichi e di contratti di lavoro ad ex dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

1. In conformità alle disposizioni previste all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, integrato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, Invitalia dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma, non ha affidato incarichi o lavori retribuiti in forma autonoma o subordinata, obbligandosi a non affidarne anche a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, ad ex dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri e che, pertanto, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, alcuna attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'ambito del suddetto rapporto.

2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

### **Articolo 12**

(Obblighi di pubblicazione)

1. Le Parti si impegnano a rispettare le previsioni relative agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dall'articolo 28 del D. Lgs 36/2023.

### **Articolo 13**

(Tutela dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “GDPR”) e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (di seguito anche “Codice privacy”), al fine di trattare lecitamente i dati personali il cui utilizzo è necessario per l’esecuzione della presente Convenzione. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei soggetti interessati, secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell’articolo 5 del GDPR e per il solo ed esclusivo fine di perseguire gli scopi di cui alla presente Convenzione, nonché degli eventuali obblighi di Legge alla stessa connessi.
2. Le Parti convengono che ognuno di loro nei confronti dell’altro riveste la posizione di interessato e di Titolare del trattamento per le attività relative alla gestione del rapporto contrattuale. A tali fini, ciascuna parte dà atto di aver ricevuto apposita informativa per il trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della stipula e gestione della presente Convenzione.
3. La PCM, quale Titolare del trattamento, esercita le sue funzioni, tra l’altro, per il tramite del Capo del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud come previsto dall’articolo 3 del DPCM del 25 maggio 2018.
4. Invitalia, ai sensi dell’articolo 28 del GDPR, con separato accordo, verrà nominata responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti in funzione dell’espletamento delle attività delegate di cui all’articolo 2 della presente Convenzione.

### **Articolo 14**

(Controversie)

1. Per ogni controversia insorgente dalla presente convenzione è competente in via esclusiva, per reciproco accordo delle Parti, il Foro di Roma.

## **Articolo 15**

(Rinvio a norme e obbligatorietà)

1. 1. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si rinvia a quanto richiamato nelle premesse ed alla normativa nazionale vigente.
2. Il presente atto è sottoscritto con firma digitale, secondo quanto previsto dall'art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – CAD.

Allegati:

- Allegato 1 – Piano delle attività;
- Allegato 2 – Disciplinare di rendicontazione;
- Allegato 3 – Metodologia di individuazione delle opzioni di costo semplificato applicabili per le linee di attività progettuali affidate all'ente in house Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. (INVITALIA).

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

Ufficio per le politiche territoriali e la cooperazione territoriale - Ufficio V

Dirigente *pro tempore* del Servizio XVI

Per l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa Spa

Amministratore Delegato

Dr. Bernardo Mattarella